

## **Accordo di Servizio**

**Tra**

**Comune di Pogliano Milanese**  
**P.zza Avis Aido, 6 – 20010 Pogliano M.se (Mi)**  
**P.I. 04202630150**

**e**

**Marsh S.p.A.**

## Indice

Definizioni.....	3
1. Oggetto .....	4
2. Durata e risoluzione .....	4
3. Corrispettivo e termini di pagamento.....	5
4. Obblighi delle parti.....	5
5. Riservatezza .....	6
6. Proprietà intellettuale .....	7
7. Responsabilità .....	8
8. Miscellanea.....	8
9. Foro Competente .....	9

**Definizioni**

<b>Accordo</b>	Il presente accordo con le relative premesse e Allegati.
<b>Cliente</b>	Il Comune di Pogliano Milanese con sede legale in Pogliano Milanese (MI), P.zza Avis Aido, 6 – cap 20010 - P.I. 04202630150
<b>Informazioni Confidenziali</b>	<p>le informazioni comunicate tra le Parti, ivi incluse, a titolo esemplificativo, ogni informazione coperta da diritto di proprietà industriale/intellettuale, informazioni e modelli tecnici, commerciali, economici, finanziari e gestionali, nominativi di clienti o partner commerciali, transazioni commerciali proposte, rapporti, piani, dati o ogni altra informazione confidenziale, nonché analisi, documenti di lavoro, raccolte di dati e ogni altro documento redatto dalle Parti nell'ambito dell'Accordo che contenga o rifletta o sia fondata sulle predette informazioni che siano (i) contrassegnate come confidenziali in forma scritta (ii) ovvero, se non contrassegnate come tali sin dall'origine (in quanto, ad esempio, comunicate oralmente o visivamente), purché trattate come riservate all'atto della rivelazione e designate tali con comunicazione scritta inviata all'altra Parte entro trenta giorni dalla rivelazione stessa ovvero da intendersi ragionevolmente e inequivocabilmente come riservate.</p> <p>Le Informazioni Confidenziali non comprendono le informazioni che: (i) sono o diventano di dominio pubblico per causa non imputabile alla Parte ricevente, (ii) erano in possesso della Parte ricevente prima di essere fornite dalla Parte rivelante, (iii) sono legittimamente fornite alla Parte ricevente da terzi, senza obblighi di riservatezza, (iv) sono indipendentemente sviluppate o acquisite dalla Parte ricevente.</p>
<b>Marsh</b>	Marsh S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Bodio 33, capitale sociale Euro 520.000,00, codice fiscale n. 01699520159 e iscrizione al R.U.I. Sezione B/Broker n. B000055861, società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
<b>Parti</b>	Marsh e il Cliente
<b>Durata</b>	Periodo di validità ed efficacia dell'Accordo
<b>Servizi</b>	Il servizio prestato da Marsh in forza del presente Accordo, come descritto nell'art. 1 (Oggetto)
<b>Rivalsa</b>	Azione che il Cliente, in qualità di datore di lavoro, può esercitare – sussistendone i presupposti di legge – nei confronti dei Terzi Responsabili, al fine di ottenere il risarcimento dei costi sostenuti a causa del Sinistro.
<b>Terzo Responsabile</b>	Persone fisiche a cui sia imputabile una condotta che abbia cagionato l'assenza del Lavoratore dal posto di lavoro.
<b>Sinistro</b>	Evento causato da un Terzo Responsabile che abbia comportato l'assenza di un Lavoratore dal posto di lavoro.
<b>Lavoratore</b>	Persona fisica legata al Cliente da un rapporto giuridico di lavoro (a titolo esemplificativo sono inclusi dipendenti, stagisti, lavoratori a progetto, somministrati, distaccati, personale dipendente in genere, consulenti, etc.)

## **1. Oggetto**

1.1 Marsh svolgerà a favore del Cliente il Servizio di istruzione delle pratiche di Rivalsa, secondo le modalità descritte al successivo articolo 4 (“Svolgimento del Servizio”). Tale Servizio consentirà al Cliente di richiedere ai Terzi Responsabili il risarcimento dei costi sostenuti dal Cliente stesso a causa del Sinistro.

1.2 Il Cliente conferisce in via esclusiva a Marsh l’incarico oggetto del presente Accordo.

## **2. Durata e risoluzione.**

**2.1.** L’Accordo ha una durata annuale a far data dal **30 dicembre 2014** e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle Parti, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza.

**2.2** In caso di disdetta, risoluzione o termine dell’Accordo per qualsiasi causa, Marsh, a decorrere dalla data di effetto di tale disdetta, risoluzione o termine, cesserà lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo.

**2.3.** In caso di inadempimento di notevole rilevanza, la Parte non inadempiente potrà risolvere l’Accordo, con trenta giorni di preavviso e mediante raccomandata che ne indichi specificamente le ragioni, qualora la Parte inadempiente non abbia posto rimedio entro i suddetti 30 giorni.

**2.4.** L’Accordo potrà essere risolto in ogni momento da una delle Parti, previo avviso scritto all'altra Parte, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di istituzione contro l’altra Parte di qualsiasi procedura fallimentare o di scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria.

**2.5.** Le Parti concordano che, in caso di controversia o di preteso inadempimento di cui al precedente comma 2.3. coopereranno in buona fede per risolvere amichevolmente tale controversia deferendola al rispettivo *top management*, prima di iniziare un eventuale giudizio.

**2.6.** In seguito alla risoluzione dell’Accordo non per responsabilità di Marsh, quest’ultima si rende disponibile a continuare la prestazione dei Servizi in corso previo accordo economico scritto tra le Parti.

**2.7.** La risoluzione dell’Accordo non compromette in alcun modo i diritti acquisiti precedentemente alla risoluzione medesima.

### **3. Corrispettivo.**

Resta inteso tra le Parti che Marsh non verrà remunerata dal Cliente per il Servizio svolto.

### **4. Svolgimento del Servizio**

**4.1** In caso di Sinistro il Cliente dovrà comunicare a Marsh, al rientro del Lavoratore presso il posto di lavoro, il costo aziendale dell'assenza ("Costo dell'Assenza"), al netto della eventuale quota a carico di enti di previdenza sociale.

**4.2** Il Cliente si impegna a:

- fare quanto nelle sue possibilità affinché il Lavoratore invii direttamente a Marsh: (a) tutta la documentazione relativa al Sinistro (a titolo meramente esemplificativo, constatazione amichevole, verbale delle Autorità eventualmente intervenute, dichiarazione esaustiva in merito alla dinamica del fatto e gli estremi delle parti coinvolte); (b) tutta la documentazione medica a supporto della richiesta di Rivalsa (a titolo meramente esemplificativo, certificati di malattia, certificazione medica in generale);
- inviare a Marsh la documentazione di cui al paragrafo precedente, eventualmente consegnata al Cliente dal Lavoratore.

**4.3** Marsh, dopo aver ricevuto la documentazione di cui al precedente art. 4.2, dal Lavoratore e/o dal Cliente, analizzerà tale documentazione, ne verificherà la completezza, richiedendo eventuale documentazione mancante e verificherà, sulla base della propria esperienza, la possibile sussistenza della responsabilità del Terzo Responsabile.

**4.4** Qualora Marsh ritenga ragionevolmente che sussista tale responsabilità si coordinerà con il consulente legale (il "Consulente") eventualmente incaricato da Marsh stessa al fine di avviare le appropriate azioni di Rivalsa nei confronti del Terzo Responsabile. In tal caso Marsh, anche tramite il Consulente, svolgerà le opportune attività concernenti la richiesta formale al Terzo Responsabile, e/o alla compagnia di assicurazione competente, di corrispondere a favore del Cliente un importo pari al Costo dell'Assenza. Marsh terrà il Cliente informato sugli esiti di tali azioni. Il Cliente autorizza sin da ora Marsh a dar mandato al Consulente eventualmente incaricato ad inviare - nell'interesse ed in nome e per conto del del Cliente stesso - diffide, costituzioni in mora, solleciti e compiere ogni attività che riterrà utile e/o opportuna e/o necessaria per l'esecuzione dei Servizi oggetto dell'Accordo ivi compresa la mera ricezione di somme destinate al Cliente.

**4.5** Nell'ipotesi in cui l'azione di Rivalsa vada a buon fine e, dunque, il Terzo Responsabile – anche tramite la competente compagnia di assicurazione - liquidi il Costo dell'Assenza a favore del Cliente, Marsh inoltrerà al Cliente relativo atto di quietanza. Nell'ipotesi in cui l'azione di Rivalsa non vada a buon fine e, dunque il Terzo Responsabile e/o la competente compagnia di assicurazione rifiutino di liquidare il Costo dell'Assenza, Marsh riferirà tale situazione al Cliente.

**4.6** Qualora Marsh ritenga ragionevolmente che non sussista tale responsabilità, informerà prontamente il Cliente e restituirà alla stesso tutta la relativa documentazione.

## **5. Obblighi delle Parti**

### **5.1. Il Cliente si impegna a:**

- fornire a Marsh tutte le informazioni, la documentazione e i dati da essa richiesti, o comunque necessari ai fini dello svolgimento del Servizio.
- fornire a Marsh tutta la cooperazione necessaria (che include, ad esempio, la nomina di un referente interno del Cliente che rappresenti il punto di contatto ufficiale con Marsh), affinché Marsh sia in grado di adempiere alle obbligazioni indicate nel presente Accordo, o comunque previste dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti;
- assicurarsi che tutte le informazioni e i dati comunicati a Marsh relativi a persone fisiche e giuridiche (compresi i dati, anche sensibili, di dipendenti / clienti / fornitori) siano ottenuti in ottemperanza alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla possibilità che Marsh comunichi tali informazioni a soggetti terzi, in Italia o all'estero;;
- pagare il corrispettivo di cui al precedente articolo 3. nei termini concordati.

**5.2.** Marsh si impegna ad operare con la diligenza di cui all'art. 1176, II co. cod. civ., per tutta la fase di gestione del Servizio.

**5.3** Marsh non potrà essere ritenuta responsabile di alcun danno diretto o indiretto cagionato al Cliente derivante dalla non correttezza, completezza e/o veridicità delle informazioni fornite dal Cliente stesso. Il Cliente esonera quindi Marsh da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui lo stesso Cliente fornisca dati e/o informazioni incomplete, inesatte e/o reticenti relative a circostanze che influiscono sullo svolgimento dei Servizi.

**5.5** Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare, per quanto di loro competenza, tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei Dati Personali) nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di dati personali. Ciascuna Parte garantisce di avere ottenuto da parte dei suoi dipendenti, clienti o terze parti in genere, tutti in necessari consensi e autorizzazioni a comunicare e trattare/fare trattare le Informazioni Confidenziali e/o i dati personali che li riguardano, anche in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

## **6. Riservatezza**

**6.1.** Salvo quanto previsto dal presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo e fino a un anno dopo la cessazione dello stesso, la Parte Ricevente dovrà astenersi, in assenza del preventivo consenso scritto della Parte Rivelante, dal divulgare, copiare, riprodurre o distribuire le Informazioni Confidenziali, con qualunque mezzo, direttamente o indirettamente, nonché dal far uso delle Informazioni Confidenziali per scopi diversi dalla esecuzione dell'Accordo a meno che – e nei limiti di quanto strettamente necessario:

- tale divulgazione venga fatta all'interno del Gruppo Marsh & McLennan Companies, al Consulente o nei confronti delle compagnie di assicurazione o sia, altrimenti, necessaria per l'esecuzione del Servizio;
- la Parte cui le informazioni appartengono acconsenta per iscritto a tale divulgazione; o
- la divulgazione venga effettuata ad uno dei consulenti professionali di Marsh, con lo scopo di ottenere specifica consulenza in relazione all'Accordo;
- tale divulgazione venga effettuata in seguito a disposizioni di legge, regolamento o richieste dell'autorità governativa, di enti di vigilanza e di controllo o altra autorità competente. In tal caso, la Parte ricevente notificherà prontamente alla Parte rivelante le ragioni e la natura della divulgazione richiesta.

**6.2.** La Parte ricevente s'impegna ad usare, per le Informazioni Confidenziali fornitele, la stessa diligenza che usa per proteggere le proprie informazioni riservate - e comunque un livello adeguato di diligenza - al fine di evitare l'uso, la diffusione e la pubblicazione non autorizzati. Ciascuna delle Parti richiederà ai terzi che avranno accesso ad Informazioni Confidenziali, di garantire almeno lo stesso livello di riservatezza.

**6.3.** Tutte le Informazioni Confidenziali, i *reports* ed altro materiale che contengano Informazioni Confidenziali consegnati dalla Parte rivelante, le verranno restituiti, dietro

richiesta scritta in tal senso, fatta salva, la possibilità per Marsh di conservare una copia di tale documentazione con lo scopo di mantenere informazioni necessarie alla propria copertura assicurativa di responsabilità professionale, e fatti in ogni caso salvi tutti gli obblighi di legge e di regolamento che ne impongano la conservazione.

## **7. Responsabilità**

Salvo quanto stabilito da norme imperative, la responsabilità a qualunque titolo di Marsh e delle società del Gruppo Marsh&McLennan Companies nei confronti del Cliente, derivante o comunque connessa all'attività di cui al presente Accordo, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, un importo complessivo pari a euro 10.000 (diecimila).

## **8. Trattamento dei dati personali**

**8.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente Accordo saranno resi noti o comunque accessibili a Marsh dati personali, anche sensibili e/o giudiziari di terzi (i "Dati Personali"). A tale proposito (i) Marsh in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui il Cliente è titolare, tratterà detti dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo; (ii) il Cliente dichiara e garantisce il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali anche in relazione al trasferimento dei Dati Personali a Marsh e, in caso di violazione, manleverà e terrà indenne Marsh e i suoi consulenti da tutti i danni, oneri o costi che ne dovessero, direttamente o indirettamente, derivare.

**8.2** Il Cliente, nella sua qualità di "Titolare" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, concede fin d'ora a Marsh il proprio consenso alla comunicazione a eventuali terze parti di Marsh, dei Dati Personali trattati da Marsh nell'esecuzione del presente Contratto laddove necessario per l'esecuzione dello stesso.

## **9. Miscellanea**



**9.1.** Il presente Accordo costituisce l'unico accordo fra le Parti in relazione al Servizio, e sostituisce qualsiasi altro accordo verbale o scritto intervenuto fra i contraenti avente il medesimo oggetto.

**9.2.** Nessuna delle Parti potrà cedere i diritti e/o gli obblighi derivanti dall'Accordo a terzi, senza l'assenso scritto dell'altra. Resta tuttavia salvo il diritto di Marsh di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e/o obblighi, come risultanti dall'Accordo, ad una consociata del Gruppo Marsh & McLennan Companies, nonché di avvalersi di altre società del Gruppo per l'espletamento dei Servizi oggetto dell'Accordo.

**9.3.** Tutte le comunicazioni e notificazioni, da eseguirsi in base a quanto stipulato nell'Accordo, dovranno essere in forma scritta. Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che, salvo ove espressamente previsto dalle normative applicabili o dall'Accordo, le comunicazioni scambiate tra le stesse a mezzo e-mail saranno ritenute come "comunicazioni scritte" equiparate, per quanto attiene ai rapporti tra le Parti, alle comunicazioni a mezzo fax e posta ordinaria.

Le Parti di seguito indicano la sede ove inviare la posta ed i numeri cui trasmettere i fax o i messaggi di posta elettronica:

<b>Marsh S.p.A.</b>	<b>Il Cliente</b>
Marsh SpA Viale Bodio, 33 20158 Milano (MI) Fax 02 39311251	Comune di Pogliano Milanese P.zza Avis Aido, 6 - 20010 Pogliano Milanese (MI) P.I. 04202630150 Tel. 02 939.64.426 Fax 02 935.49.220

## **10. Foro Competente**

Le Parti convengono che, in caso di controversia, sia competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.



Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato negoziato tra le stesse e non troveranno pertanto applicazione le disposizioni di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

***Marsh S.p.A.***

***Comune di Pogliano M.se (MI)***

*Milano, 30 dicembre 2014*

*Firma*

*Firma*